



Agenzia delle Dogane
e dei Monopoli

Direzione per le strategie
Prot. 2012/2916 /Strategie/UD

Roma, 20 dicembre 2012

Agli Uffici Centrali e periferici – Area Monopoli
e, p.c.
Al Signor Direttore dell’Agenzia
Al Comando Generale della Guardia di finanza

L o r o s e d i

Oggetto: Art. 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 – prescrizioni ai fini della prevenzione dei fenomeni di gioco compulsivo – prime indicazioni.

1. PREMESSA

L’art. 7 del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, ha definito un nuovo perimetro entro il quale le attività di comunicazione in materia di gioco possono essere esercitate in Italia, nonché talune altre specifiche prescrizioni, ai fini di una adeguata prevenzione dei fenomeni di gioco compulsivo (la c.d. “ludopatia”).

Tali norme, in vigore dal 1° gennaio 2013, richiedono, al fine di una efficace attuazione, la definizione di un processo che coinvolga tutti gli attori della filiera del gioco, al fine di assicurare il raggiungimento dei risultati che da tale disciplina si attendono in termini di massimo contenimento dei predetti fenomeni patologici.

Il menzionato processo richiede, in specie, molteplici iniziative alla cui definizione si provvederà, con ogni consentita urgenza, nei prossimi mesi.

Nelle more, si forniscono alcune prime indicazioni essenziali per rendere omogenee le azioni volte ad attuare, nell’immediato, la nuova normativa in parola.

Al riguardo va premesso che la materia è stata già per alcuni ambiti regolata dalle circolari AAMS del 27 febbraio 2009 e del 9 luglio 2009.

Con la prima circolare l’Amministrazione, in qualità di garante del gioco legale e responsabile, ha voluto perseguire l’obiettivo di incentivare sia la responsabilità e la consapevolezza nei

comportamenti dei giocatori, che l'ampia diffusione di informazioni volte a tutelare i minori dai rischi derivanti dal gioco.

E' stata inoltre chiesta ai Concessionari una ampia e fattiva collaborazione con l'Amministrazione per quel che riguarda una sempre più vigile attenzione circa la qualità ed i contenuti dei messaggi promozionali, mirata a veicolare il concetto di legalità e finalizzata a disincentivare qualsiasi manifestazione di gioco eccessivo e/o patologico. Sempre nella menzionata circolare è stata prevista la condivisione, con i soggetti interessati alla comunicazione del gioco, di scelte ed iniziative tra loro omogenee e coerenti con gli obiettivi di legalità, correttezza e trasparenza, pur nel rispetto degli interessi coinvolti.

Con la circolare del 9 luglio 2009 è stata poi ribadita l'importanza e la necessità di condividere con l'Amministrazione ogni iniziativa promozionale relativa ad offerte di gioco, per consentire una omogeneità di intenti nelle varie campagne pubblicitarie proposte, ma soprattutto per anteporre la tutela dell'interesse pubblico a quello economico.

2. PUBBLICITÀ IN MATERIA DI GIOCHI PUBBLICI E FORMULE DI AVVERTIMENTO

2.1 L'articolo 7 del decreto legge n. 158 del 2012 reca disposizioni volte a definire misure di prevenzione per contrastare la ludopatia e l'accesso al gioco da parte di categorie di soggetti vulnerabili.

In particolare, al comma 4 è sancito il **divieto di**:

a) rilascio di messaggi pubblicitari relativi ai giochi con vincita in denaro nel corso di trasmissioni televisive, radiofoniche, di rappresentazioni teatrali o cinematografiche rivolte ai minori e nei trenta minuti antecedenti e successivi alla trasmissione delle stesse;

b) pubblicità, in qualsiasi forma, sulla stampa quotidiana e periodica destinata ai minori e nelle sale cinematografiche in occasione della proiezione di film destinati alla visione dei minori;

c) qualsiasi messaggio pubblicitario relativo a giochi con vincite in denaro su giornali, riviste, pubblicazioni, durante trasmissioni televisive e radiofoniche, rappresentazioni cinematografiche e teatrali, nonché via internet, nel quale si evidenzia anche uno solo dei seguenti elementi:

i. incitamento al gioco o esaltazione della sua pratica;

ii. presenza di minori;

iii. assenza di formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica del gioco, nonché dell'indicazione della possibilità di consultazione di note informative sulle probabilità di vincita, pubblicate sui siti istituzionali dell'Amministrazione e dei singoli concessionari ovvero disponibili presso i punti di raccolta dei giochi.

Il comma 4-*bis* dello stesso art. 7 sancisce, inoltre, che "la pubblicità dei giochi che prevedono vincite in denaro deve riportare in modo chiaramente visibile la percentuale di probabilità di vincita che il soggetto ha nel singolo gioco pubblicizzato. Qualora la stessa percentuale non sia definibile, è indicata la percentuale storica per giochi similari".

2.2 Al contempo, il comma 5 prevede che sulle schedine di gioco ovvero sui tagliandi di vincita siano apposte **formule di avvertimento** sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincita in denaro ed indicate le relative probabilità di vincita.

